



Città di Villa San Giovanni

(Città Metropolitana di Reggio di Calabria)

Decreto n. 19 del 05.08.2024

OGGETTO: Nomina Responsabile del Settore patrimonio – edilizia – Protezione civile. Conferma del titolare individuato con decreto n. 17 e modifica relativa all'individuazione del sostituto.

IL SINDACO

Premesso che in esito alle elezioni amministrative del 12 giugno 2022 la scrivente è stata eletta Sindaco del Comune di Villa San Giovanni;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ed in particolare, il comma 10, secondo cui: *“Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.”*;

Visto l'art. 107 (Funzioni e responsabilità della dirigenza) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a tenore del quale *“ 1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.*

2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.” (Omissis)

Visto l'art. 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale: *“Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”*

Richiamato il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del d. Lgs. 267/00 e s.m.i.;

Visto l'art. 97 del medesimo D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 a norma del quale il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale prevedendo, inoltre, al comma 4 lett. d), che lo stesso Segretario possa esercitare ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 05.11.2020, con la quale è stata approvata

la nuova struttura organizzativa dell'Ente, che prevede le seguenti strutture di massima dimensione e responsabilità (Uffici), cui deve essere preposto un responsabile incaricato di funzioni dirigenziali a norma del combinato disposto degli articoli 107 e 109 del D. Lgs. n. 267 del 2000, sopra richiamati:

Settore Affari Generali ed istituzionali

Settore Politiche Sociali

Settore Economico Finanziario e Tributi

Settore Lavori Pubblici, Qualità Urbana e Ambientale

Settore patrimonio, Suap, Pianificazione territoriale

Settore Polizia Locale

Settore Avvocatura Civica

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 25.07.2019 con la quale è stato approvato il regolamento relativo al sistema di graduazione della retribuzione delle posizioni organizzative;

Dato atto che sono in corso di definizione nuovi provvedimenti già avviati in materia di pesatura delle posizioni apicali di Elevata Qualificazione (EQ) già Posizioni Organizzative (P.O.);

Vista la deliberazione del Commissario Prefettizio, con i poteri della Giunta Comunale n. 20 del 17.02.2022, avente ad oggetto Piano della Performance-Piano degli obiettivi 2022-2024 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 10 giugno 2024, mediante la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) per il Triennio 2024/2026;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 05 luglio 2024 mediante la quale sono state approvate alcune modifiche al PIAO e Piano della Performance Piano degli Obiettivi 2024-2026, ed alla struttura dando atto che le modificazioni disposte trovano sintesi nello schema denominato "funzionigramma" allegato al citato atto;

Richiamato il proprio precedente decreto n. 17 del 05 luglio 2024, mediante il quale si è provveduto a nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, c. 2 del D. Lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 107 quale Responsabile Settore Patrimonio – Edilizia – Protezione civile l'Avv. Maria Grazia Papisidero individuando, per i casi di assenza o impedimento del predetto Responsabile di Settore, il dipendente Arch. Salvatore Foti;

Viste le note trasmesse dal Responsabile nominato mediante le quali sono attivate legittime istanze di assenza per motivazioni previste dall'ordinamento vigente, istanze correttamente accolte, che hanno prodotto, di fatto, il mancato svolgimento delle funzioni già all'indomani del conferimento dell'incarico;

Vista la nota del sostituto trasmessa alla scrivente con prot. n. 24098 del 31 luglio 2024, mediante la quale il sostituto inizialmente individuato ha comunicato *“l'impossibilità a ricoprire il ruolo di Sostituto Responsabile del Settore Patrimonio – Edilizia – Protezione Civile con il dovuto impegno che detto ruolo merita”, in quanto le attività e i numerosi procedimenti in corso, improcrastinabili, non mi consentono di ottemperare a quanto disposto. Lasciando alla Signoria Vostra le valutazioni”*;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Effettuata una attenta valutazione della dotazione organica e delle figure professionali in servizio;

Dato atto che sono in corso attività e procedimenti finalizzati a garantire alla struttura comunale adeguati supporti in termini di personale da affiancare ai dipendenti ed ai responsabili ad oggi in servizio pur con tutte le difficoltà conseguenti allo stato di dissesto finanziario in cui l'Ente versa ed ai conseguenti vincoli in materia assunzionale, latamente intesa, che, inevitabilmente, rendono complessa la definizione di un assetto stabile richiedendo termini maggiori di quelli originariamente stimati;

Ritenuto opportuno, allo scopo di contemperare le improcrastinabili esigenze di continuità dell'azione amministrativa con le prerogative sindacali, da cui discende la riserva di eventuali diversi assetti organizzativi, avvalersi della facoltà di nomina, del sostituto del Responsabile in applicazione del combinato disposto delle due disposizioni contrattuali di cui ai citati articoli 16 e 19 del CCNL del 16 novembre 2022 e, dunque, procedere ad un atto di conferma della nomina alle responsabilità di posizione organizzativa sino al 31 DICEMBRE 2024, e, al contempo, all'individuazione di altro sostituto chiamato a svolgere le funzioni in caso di assenza o impedimento del predetto Responsabile di Settore titolare;

Visto l'art. 16, comma 4 del CCNL del 16 novembre 2022 secondo cui: *"4. Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, la presente disciplina si applica: a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori o degli Operatori esperti;"*

Richiamato, ancora, l'art. 19 del CCNL del 16 novembre 2022, a tenore del quale: *"... 2. Nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di EQ anche a personale dell'area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali. 3. I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 4 per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito."*

Visto il curriculum della dipendente Arch. Simone De Moro, di categoria C, da cui si evince che la stessa risulta *in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali* al fine di una nomina a sostituto del responsabile del Settore patrimonio – edilizia – Protezione civile e sentito, in merito, il parere favorevole del Segretario generale;

Ritenuto di assegnare ai Responsabili e ai sostituti nominati con il presente decreto gli obiettivi gestionali indicati nel Piano della Performance, riferiti per materia al Settore di riferimento, oltre quelli individuati dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza tempo per tempo vigenti;

Considerato che a norma dell'art. 18, comma 3, del CCNL del 16 novembre 2022 gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.

Vista la Legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D. Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D. Lgs 39/2013 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni;
Visto il vigente CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali;

Con decorrenza 05 agosto 2024 e sino al 31 dicembre 2024;

DECRETA

1. Di confermare, senza soluzione di continuità rispetto al precedente decreto n. 17/2024, la nomina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, c. 2 del D. Lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 107 dello stesso decreto e con la decorrenza come sopra indicata:

Responsabile Settore Patrimonio – Edilizia – Protezione civile

Avv. Maria Grazia Papisidero;

2. Di individuare, per i casi di assenza o impedimento del predetto Responsabile di Settore la dipendente incaricata della sostituzione, come di seguito:

Settore Patrimonio – Edilizia – Protezione civile

Arch. Simona De Moro

3. Di assegnare al Responsabile e ai sostituti nominati con il presente decreto gli obiettivi gestionali indicati nel Piano della Performance, riferiti per materia al Settore di riferimento, oltre quelli individuati dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza tempo per tempo vigenti.
4. Di dare atto che la retribuzione spettante ai responsabili è quella di cui ai verbali del Nucleo Interno di Valutazione recepiti con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 10.12.2020 salvo successive modificazioni o integrazioni.
5. Di dare atto che per i dipendenti non incaricati di posizione organizzativa, l'incarico di sostituto del responsabile del Settore assume rilevanza ai fini dell'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità prevista dal CCDI di questo comune parte normativa.
6. Di disporre la notifica del presente atto ai dipendenti nominati.
7. Di dare atto che la revoca degli incarichi conferiti potrà avvenire nel rispetto di quanto previsto delle norme di legge, contrattuali e regolamentari ed in ogni caso in occasione di atti riorganizzativi della struttura comunale.
8. Di stabilire che il presente decreto sia comunicato al Segretario Generale, al Responsabile del Settore Economico Finanziario, al Nucleo Interno di Valutazione e pubblicato all'albo pretorio on line per 15 giorni e in modalità permanente nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale, unitamente alla dichiarazione relativa all'assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità resa secondo la vigente normativa.

Villa San Giovanni 05 agosto 2024



Il Sindaco
Avv. Giuseppina Caminiti